

Articolo 12

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

A norma dell'art. 18 del CCNL 20 Maggio 2004, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva dal 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art.24 del predetto CCNL.

La suddetta percentuale del 18,50% risulta così composta:

- **Ferie 8,50%**
- **Gratifica Natalizia 10,00%**

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza del lavoro per malattia anche professionale, o per infortunio sul lavoro, nelle seguenti misure:

MALATTIA	ACCANTONAMENTO NETTO
Per le giornate di carenza Inps	14,20%
Dal 4° giorno al 270° giorno (periodo massimo di Conservazione posto di lavoro)	14,20%
Dal 4° giorno al 365° giorno (periodo massimo di Conservazione del posto di lavoro per operai con più di 3 anni di anzianità)	14,20%

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE	ACCANTONAMENTO NETTO
Per il giorno di infortunio e per le giornate di carenza INAIL	14,20%
Dal 4° giorno al 90° giorno	5,70%
Dal 91° giorno in poi fino a guarigione clinica	3,60%

Le suddette percentuali devono computarsi sulla base dell'orario normale di lavoro di cui al precedente articolo 4 (40 ore settimanali) durante l'assenza dell'operaio.

Gli importi delle percentuali di cui ai commi precedenti, devono essere accantonati presso la Cassa Edile in occasione:

- **del Ferragosto** (per le somme accantonate dal mese di Ottobre al mese di Marzo)
- **del S.Natale** (per le somme accantonate dal mese di Aprile al mese di Settembre)